

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 28 aprile 2011)

Relatore di maggioranza: PAOLO PERAZZOLI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulla proposta di legge n. 88

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 18 aprile 2011

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2011, N. 1
“PROROGA DEGLI ORGANI DEGLI ERSU”

Nuova titolazione proposta dalla Commissione

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2011, N. 1
“PROROGA DEGLI ORGANI DEGLI ERSU” E PROROGA DEGLI ORGANI DEGLI ERAP

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 1/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 (Proroga degli organi degli ERSU), le parole: "31 marzo 2011" sono sostituite dalle parole: "31 ottobre 2011".

2. Al comma 1 bis dell'articolo 1 della l.r. 1/2011 le parole: "7 marzo 2011" sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2011".

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore della presente legge in regola con quanto previsto dalla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 1/2011)

1. Identico

2. Al comma 1 bis dell'articolo 1 della l.r. 1/2011 le parole: "7 marzo 2011. Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con le disposizioni della l.r. 34/1996, nonché con i pareri espressi sulle stesse dalla competente commissione assembleare." sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2011".

Art. 1 bis

(Proroga degli organi degli ERAP)

1. Gli organi degli enti per l'abitazione pubblica (ERAP), di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), in carica alla data di approvazione della presente legge sono prorogati, con poteri limitati all'ordinaria amministrazione, sino al 31 ottobre 2011.

2. Le candidature per gli enti indicati al comma 1 sono presentate entro il 30 settembre 2011.

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Sono fatte salve le candidature presentate per gli organi degli ERAP e degli ERSU alla data di entrata in vigore della presente legge in regola con quanto previsto dalla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e i pareri espressi dalla competente Commissione assembleare ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della medesima l.r. 34/1996.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico